

## CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI COUNSELING PSICOLOGICO E/O DI PSICOTERAPIA

Il Dott. ZANNONI SARA con studio in Via G.B.Pergolesi 6, Milano, 20124, Studio VitaminaPei

Partita Iva: 01956300493 CF: ZNNSRA87A48G687W mail: [sara.zannoni@gmail.com](mailto:sara.zannoni@gmail.com)  
PEC: [sara.zannoni@psypec.it](mailto:sara.zannoni@psypec.it) Cell: 3281410180

iscritto al nr. 7505 dell'Albo degli psicologi della TOSCANA - d'ora innanzi denominato "Dottore/Professionista/Psicologo".

E

Il SINAFI – Sindacato Nazionale Finanziari – Sezione Regionale/Interregionale (indicare Regione) con sede legale in Roma, Via Tagliamento n. 9 CF: 96411220583, mail: [segreteria nazionale@sinafi.org](mailto:segreteria nazionale@sinafi.org), PEC: [segreteria nazionale@pec.sinafi.org](mailto:segreteria nazionale@pec.sinafi.org), nella persona del legale rappresentante, Eliseo Taverna, nato a L'Aquila il 19/11/1966 e del Referente Regionale, Salvatore Salefia, nato a Trapani il 16/03/1973, d'ora innanzi denominato per brevità "Si.Na.Fi. Lombardia".

### PREMESSO CHE

Il SINAFI Lombardia, in coerenza con i valori propri della Associazione Sindacale – Sindacato Nazionale Finanziari - promuove iniziative e attività tese a favorire il benessere sociale dei propri iscritti, volte all'acquisizione di approcci personali per un miglior e proficuo inserimento negli ambienti di lavoro, nonché finalizzate al miglioramento del clima organizzativo nei luoghi di lavoro.

In particolare, l'attenzione è rivolta a migliorare ed accrescere il benessere psico-fisico dei propri associati e del proprio nucleo familiare, anche attraverso il supporto, individuale e collettivo qualificato, di Psicologi o Psicoterapeuti. Mediante la presente convenzione si intende pertanto agevolare la sostenibilità economica delle prestazioni di supporto psicologico e psicoterapeutico individuale e organizzare eventi gratuiti collettivi.

Pag. 1 a 4



Scanned with CamScanner

**TANTO PREMESSO**

Il Sindacato e il Dott. SARA ZANNONI

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;

**Art. 2**

Il Professionista/Psicologo si impegna a fornire, a tariffe calmierate, le prestazioni professionali individuali indicate di seguito, a favore degli associati del Si.Na.Fi. (Indicare Regione) e dei familiari fino al secondo grado, compresi i conviventi alle seguenti condizioni (al costo minimo come indicato dal TESTO UNICO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI):

la prima seduta di Consulenza e Sostegno o Psicoterapia sarà assicurata a titolo GRATUITO

➤ CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO

- Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale € 50
- Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla famiglia e alla coppia € 65

➤ PSICOTERAPIA

- Psicoterapia individuale per seduta € 50
- Psicoterapia alla famiglia e alla coppia per seduta € 65

Le tariffe calmierate saranno applicate a tutti gli iscritti al Sindacato che certificheranno l'appartenenza alla associazione mediante l'esibizione in formato cartaceo o elettronico



della tessera associativa, ovvero, in caso di familiari attraverso autocertificazione scritta dell'interessato.

Le parcelle verranno regolate, previa emissione di documentazione fiscale, direttamente a cura dei singoli iscritti.

#### Art. 3

Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione si impegnano, inoltre, a dare:

- Il SINAFI ad organizzare dibattiti e convegni online o in presenza con propri oneri e strutture;
- Il professionista aderente, a parteciparvi ai fini scientifici e convegnistici - senza oneri - con il fine di incentivare e diffondere la conoscenza dei disagi sociali e le abilità e tecniche per contrastarli

A dare, infine, entrambe le parti, ampia diffusione alla presente inserendola sui rispettivi siti Internet, anche attraverso link di re-indirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce "pubblicità medica/sanitaria/psicologica". Il Sindacato Nazionale Finanziari (Indicare la Regione) ha altresì facoltà di informare i propri associati individualmente o collettivamente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.


#### Art. 4

Il Si.Na.Fi. Lombardia rimarrà, in ogni caso estraneo a ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra il Professionista e i singoli associati interessati ad avvalersi della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo e manlevato fin d'ora.

#### Art. 5

Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione, alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.).

Tutte le informazioni e i dati di cui le parti verranno a conoscenza dovranno essere considerati riservati e non divulgabili. Nello svolgimento dell'attività oggetto della presente



Convenzione, le informazioni potranno essere utilizzate, in forma anonima e impersonale, solo ai fini statistici e di studio del fenomeno dei disagi sociali.

In tal senso, le parti, anche ad opera dei propri dipendenti e/o collaboratori, si obbligano ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo su dati e notizie.

#### Art. 6

La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità.

#### Art. 7

Durata:

1- La presente convenzione avrà durata di un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione delle parti.

Alla scadenza naturale, la convenzione si rinnoverà automaticamente alle stesse condizioni se non interverrà disdetta.

2- Ove le parti desiderassero apportare modifiche, alla scadenza naturale, alle condizioni pattuite nella presente, dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione.

3- Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento.

Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta - a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. - da inviarsi all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata dal recedente.

#### Art. 8

In caso di controversia sull'applicazione, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, il foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Roma. Le parti rinunciano sin da ora alla competenza di qualsivoglia altra sede.

Luogo e data: MILANO  
01/06/2022 15/06/2022

#### LE PARTI

Per il Si.Na.Fi.  
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

IL REFERENTE REGIONALE  
Salafia Salvatore

Dott.ssa Sara Zannoni

*Sara Zannoni*

4 a 4